REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-09-00 - Direzione generale Centrale Regionale di committenza
01-09-08 - Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Oggetto: **PNRR/M6 – Piano nazionale di ripresa e resilienza / Missione 6 Salute – Componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale – Intervento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie" – Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di lavori di ristrutturazione del sito di risonanza magnetica presso il presidio ospedaliero CTO di Iglesias – Applicazione C.A.M. D.M. 23 giugno 2022 – Gara su delega di Asl n° 7 Sulcis Iglesiente – Finanziata con fondi PNRR – CUP: B34E22000380006 – Annullamento in autotutela ex art. 21-nonies Legge n. 241/1990 del provvedimento di esclusione n. 866/2025**

LA DIRETTRICE

RICHIAMATI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione degli uffici della Regione;

la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

la Direttiva Comunitaria n. 2014/24/CE del 16 aprile 2014, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

il Codice dei contratti pubblici (nel seguito per brevità Codice) emanato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) e ss.mm. ii., in particolare, l'art. 62 del Codice che disciplina le attività di committenza ausiliarie, prevedendo il ricorso delle stazioni appaltanti per la preparazione e la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata, nonché gli Allegati al Codice, così come modificati dal Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024;

la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

le Deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017, n. 49/1, riguardanti rispettivamente l'istituzione della Direzione generale della Centrale Regionale di committenza, CRC RAS, e l'approvazione delle Linee guida concernenti la centralizzazione degli appalti;

VISTA la Direttiva Comunitaria n. 2014/24/CE del 16 aprile 2014, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 122 del 3 ottobre 2024 riguardante l'assetto organizzativo della CRC RAS;

PRESO ATTO di quanto disposto con la determinazione del Direttore Generale della CRC 11 novembre 2024, n. 726, relativa alla "Assegnazione ai Servizi del personale della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza";

VISTO il Decreto dell'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 5 del 16 gennaio 2025, con il quale sono state attribuite alla sottoscritta, Ing. Gabriella Mariani, le funzioni di Direttore del Servizio Forniture e Servizi della Direzione Generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS);

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale della centrale Regionale di Committenza n. 712/2025 con la quale sono state affidate alla sottoscritta le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori e Servizi di Architettura e Ingegneria, come disposto dall'articolo 30, comma 4, della Legge Regionale 13 novembre1998, n. 31 e ss.mm.ii, essendo vacante il suddetto Servizio;

DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 16 del Codice dei Contratti Pubblici e degli artt. 14 e 15 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2021, n. 43/7;

DATO ATTO dell'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 15, della Legge 7 agosto 1990, n.241 tra la Direzione generale della Centrale regionale di committenza e la Asl n° 7 Sulcis Iglesiente, nostro repertorio del 10 giugno 2025, n. 6269;

PREMESSO che con provvedimento della Direttrice del Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria del 25 giugno 2025, n. 598, prot. n. 7002, è stato determinato di:

- indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del sito di risonanza magnetica presso il presidio ospedaliero CTO di Iglesias, CUP B34E220000380006, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per un importo complessivo stimato, ex art. 14. del D. Lgs. 36/2023, di € 670.533,03 (euro seicentosettantamilacinquecentotrentatre/03), esclusa IVA e comprensivo degli oneri della sicurezza, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso e con l'applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'articolo 107 comma 3, alla quale è stato attribuito il CIG B76A1CF71E;

- fissare il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 24 luglio 2025;

DATO ATTO che, in data 25 giugno 2025 è stata pubblicata sulla piattaforma digitale SardegnaCAT, con numero di registro di sistema PI007774-25, la procedura di cui all'oggetto;

DATO ATTO

che, con determinazione della Direttrice del Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria del 23 luglio 2025, n. 697, è stata rettificata la *lex specialis* di gara e si è provveduto, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, a prorogare la scadenza del termine di presentazione delle offerte alle ore 17:00 del 25 agosto 2025;

DATO ATTO che, alla scadenza del termine, come disposto dal disciplinare modificato con il provvedimento sopra richiamato, in data 26 agosto 2025, alle ore 09:30, il seggio di gara, in composizione monocratica, ha proceduto al congelamento della busta di qualifica, sul portale SardegnaCAT, per consentire l'apertura di quella economica e avviare la valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, in applicazione dell' istituto dell'inversione procedimentale, di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 36 /2023;

PRESO ATTO che sono pervenute 16 offerte e, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia, secondo il metodo A di cui all'allegato al Codice II.2, i cui esiti sono riportati nell'allegato Calcolo soglia anomalia, parte integrante e sostanziale della presente;

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra definito, gli operatori la cui è offerta è risultata anomala sono stati esclusi automaticamente e pertanto il primo operatore non anomalo è risultato NONNIS COSTRUZIONI SRL, P.I. 03485930923;

DATO ATTO che, in seguito all'apertura della busta di qualifica, è stato riscontrato che dalla documentazione amministrativa presentata dall'Operatore economico non era possibile evincere come intendesse soddisfare il requisito di qualificazione per la certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021;

DATO ATTO che, al fine di agire con la massima tempestività nel rispetto del principio di risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023 e di non incorrere nella perdita del finanziamento, la cui OGV è prevista per il mese di marzo 2026, si è proceduto a verificare la documentazione contenuta nelle buste di qualifica anche del secondo operatore non anomalo, ANGELO SCANO SRL, P.I. 03779820921, e del terzo operatore non anomalo, CO.I.R. CONSORZIO ARTIGIANI, P.I. 01056720954 così da poter eventualmente ottimizzare i tempi del sub procedimento del soccorso istruttorio;

DATO ATTO che l'esito dei riscontri alle richieste di soccorso istruttorio ha condotto all'esclusione dei primi tre operatori non anomali, disposta con provvedimento della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria n. 866 del 10.09.2025, per la carenza dei requisiti richiesti per la corretta qualificazione;

RILEVATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 8 aprile - 30 maggio 2025 (GU n.23 del 4-6-2025) ha stabilito che, anche nel caso in cui venga applicato il meccanismo dell'inversione procedimentale, *"Il principio di invarianza della soglia, tuttavia, opera solo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. Fino quel momento, la soglia può essere oggetto di rettifica, in modo che si tenga conto dell'esclusione dalla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o presentatrici di offerte invalide, ovvero della riammissione di imprese illegittimamente escluse"*;

CONSIDERATO che il percorso procedimentale corretto, in seguito dell'esclusione del primo operatore risultato non anomalo, NONNIS COSTRUZIONI SRL, avrebbe dovuto condurre al ricalcolo della soglia di anomalia e alla conseguente formazione di una nuova graduatoria provvisoria;

PRESO ATTO che, non avendo proceduto al ricalcolo della soglia di anomalia in seguito all'esclusione del primo operatore risultato non anomalo, non si sarebbe dovuto addivenire all'esclusione degli Operatori ANGELO SCANO SRL e CO.I.R. CONSORZIO ARTIGIANI erroneamente considerati secondo e terzo operatore non anomalo;

PRESO ATTO di quanto disposto al comma 12 dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, che, anche per le procedure nelle quali si applica il meccanismo dell'inversione procedimentale, prevede che la soglia di anomalia diventi invariabile solo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione;

ATTESA la necessità di allineare l'iter procedimentale a quanto disposto dalla Corte Costituzionale nel dispositivo della sentenza richiamata, in applicazione dei principi

espressi agli artt. 2 e 108 del D. Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente, entro un termine ragionevole, di annullare il provvedimento illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, qualora sussistano le ragioni di interesse pubblico;

RITENUTO che il provvedimento della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria n. 866 del 10.09.2025 sia illegittimo nella parte in cui prevede l'esclusione degli Operatori ANGELO SCANO SRL e CO.I.R. CONSORZIO ARTIGIANI identificati quali secondo e terzo operatore non anomalo della graduata provvisoria errata a causa del mancato ricalcolo della soglia di anomalia a seguito dell'esclusione del primo operatore non anomalo;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'annullamento in autotutela, ai sensi del disposto normativo sopra richiamato, della parte del provvedimento della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria n. 866 del 10.09.2025 nella quale viene disposta l'esclusione degli Operatori ANGELO SCANO SRL e CO.I.R. CONSORZIO ARTIGIANI identificati quali secondo e terzo operatore non anomalo della graduata provvisoria errata a causa del mancato ricalcolo della soglia di anomalia a seguito dell'esclusione del primo operatore non anomalo;

DATO ATTO che rimane validamente adottata l'esclusione dell'Operatore economico NONNIS COSTRUZIONI SRL, P.I. 03485930923, primo operatore non anomalo, il quale, a seguito di attivazione del sub procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 per sanare la carenza del requisito relativo alla certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021, non ha riscontrato entro il termine perentorio, ed è pertanto legittimamente escluso;

DATO ATTO inoltre, che la riammissione delle offerte degli Operatori ANGELO SCANO SRL e CO. I.R. CONSORZIO ARTIGIANI viene disposta ai fini del corretto ricalcolo della soglia di anomalia e che, nel caso in cui gli stessi dovessero risultare primo operatore non

anomalo, verranno richiamate le motivazioni sostanziali sulla carenza dei requisiti delle offerte che avevano condotto all'esclusione degli stessi a seguito della collocazione nel secondo e terzo posto della errata graduatoria provvisoria;

per le ragioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate, su proposta del Responsabile della fase di affidamento

DETERMINA

ART.1 di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la parte del provvedimento della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria n. 866 del 10.09.2025 nella quale viene disposta l'esclusione degli Operatori ANGELO SCANO SRL e CO.I.R. CONSORZIO ARTIGIANI, identificati quali secondo e terzo operatore non anomalo della graduata provvisoria errata a causa del mancato ricalcolo della soglia di anomalia a seguito dell'esclusione del primo operatore non anomalo;

ART. 2 di confermare la parte del provvedimento della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria n. 866 del 10.09.2025 nella quale viene adottata l'esclusione dell'Operatore economico NONNIS COSTRUZIONI SRL, P.I. 03485930923, primo operatore non anomalo della graduatoria provvisoria corretta, per le motivazioni ivi riportate;

ART.3 di riammettere alla procedura in oggetto gli Operatori ANGELO SCANO SRL e CO.I. R. CONSORZIO ARTIGIANI, al solo fine di procedere al corretto calcolo della soglia di anomalia;

ART.4 di garantire idonea pubblicità e trasparenza al presente provvedimento secondo le modalità di cui all'articolo 85 del D. Lgs. 36/2023.

La presente determinazione sarà inviata alla Stazione Appaltante delegante, alla Direzione generale della CRC e alla Presidenza della Regione, ai sensi dell’articolo 21 comma 9 della legge regionale 13 novembre1998, n. 31.

Siglato da :

LUANA CAU

Firmato digitalmente da
GABRIELLA MARIANI
17/09/2025 12:44:41